Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 febbraio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 1347.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « E. Pantaleo » di Torre del Greco . . . . Pag. 686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1348.
Erezione in ente morale della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca », con sede in Monterosso al Mare (La Spezia) . . . . Pag. 686

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 58.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 59.
Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto . . . . Pag. 688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 60.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Ozieri (Sassari) . . . . Pag. 689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 61.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, Madre della B. M. V., in Bologna. Pag. 689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Clio » . . . . Pag. 689

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1960.
Disciplina sanitaria dell'alpeggio e della transumanza del bestiame ai fini della profilassi dell'afta epizootica. Pag. 689

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 690

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 690

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 690

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 690

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 690

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 690

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 690

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 690

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 691

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 691

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959. Pag. 691

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . Pag. 691

Ministero della difesa-Aeronautica: Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Casabianca . Pag. 691

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 692

Ministero della difesa-Esercito: Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare Pag. 692

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca (Agrigento). Pag. 693

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « Castrenze Di Bella » di Montelepre, con sede in Montelepre (Palermo) . . . . Pag. 693

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara). Pag. 693

Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario Pag. 693

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 695

ACCORDI ECONOMICI
E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati. Pag. 695

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia) Pag. 696

Ufficio veterinario provinciale di Benevento: Graduatoria del concorso al posto di direttore del civico macello del comune di Benevento Pag. 700

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 1347.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « E. Pantaleo » di Torre del Greco.

N. 1347. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « E. Pantaleo » di Torre del Greco viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1348.

Erezione in ente morale della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca », con sede in Monterosso al Mare (La Spezia).

N. 1348. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Società di pubblica assistenza « Croce Bianca », con sede in Monterosso al Mare (La Spezia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 58.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 88. — All'elenco delle scuole di specializzazione e di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte quelle di

Angiologia;
Ematologia clinica e di laboratorio;
Tisiologia;
Igiene e tecnica ospedaliera;
Neuropsichiatria infantile.

Dopo l'art. 209 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti l'istituzione delle seguenti scuole:

Scuola di specializzazione in Tisiologia

Art. 210. — Presso l'Istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in Tisiologia, che ha lo scopo di formare una adeguata competenza scientifica e di completare la preparazione clinica e tecnica dei laureati in medicina e chirurgia che vogliono dedicarsi allo studio ed alla pratica clinica della malattia tubercolare nei suoi aspetti generali e speciali in rapporto alla diagnostica differenziale delle altre malattie del polmone.

La direzione della scuola è affidata al direttore della clinica tisiologica; i corsi si svolgeranno presso l'Istituto di tisiologia dell'Università di Genova secondo il programma e gli orari stabiliti all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 211. — Il programma del corso comprende le materie inerenti alla patologia, alla clinica, alla terapia ed alla diagnostica generale, differenziale e speciale delle pneumopatie acute e croniche, tubercolari e non tubercolari. Le materie d'insegnamento sono annuali e biennali.

Sono biennali:

Patologia e clinica della tubercolosi; Patologia e clinica differenziale delle pneumopatie acute e croniche non tubercolari; Terapia delle pneumopatie;

Sono annuali:

Anatomia ed istologia patologica delle pneumopatie tubercolari; Radiologia del torace; Semeiotica medica del torace; Batteriologia, sierologia e immunologia della tubercolosi; Indicazioni e tecnica della colassoterapia; Patologia chirurgica delle pneumopatie; Patologia e clinica delle prime vie respiratorie e dei bronchi; Clinica delle pneumopatie tubercolari infantili; Clinica della tubercolosi extrapolmonare; Istituzioni di igiene e medicina delle assicurazioni sociali; Fisiopatologia dell'apparato respiratorio e circolatorio; Biochimica della tubercolosi; Tecnica di laboratorio applicata alla diagnostica delle pneumopatie.

Art. 212. — Il corso ha la durata di due anni e l'insegnamento ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti, le esercitazioni ed eventuali lezioni e conferenze varie; sono altresì obbligati a svolgere continuativa attività di medico interno per almeno sei mesi all'anno.

Art. 213. — Alla scuola potranno essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo di posti per ciascun anno è di venticinque. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle comprese negli articoli da 81 a 97 dello statuto della Università di Genova.

Art. 214. — Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi agli esami finali e alla discussione di una tesi scritta, da loro preparata su un argomento attinente alla specialità. A coloro che hanno ottenuto l'approvazione verrà rilasciato il diploma di specialista in Tisiologia valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera

Art. 215. — Presso l'Istituto di igiene è istituita la « Scuola di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera » la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia o in ingegneria i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera.

La scuola, della durata di due anni, ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Alla scuola potranno essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in ingegneria civile edile.

Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle comprese negli articoli da 81 a 97 dello statuto dell'Università di Genova. Il numero massimo di iscritti per ogni anno è quindici.

Art. 216. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *anno*:

Storia dell'assistenza sanitaria;
Igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero;
Batteriologia, chimica e fisica applicata;
Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive;
Igiene dell'alimentazione.

2° *anno*:

Architettura ed edilizia ospedaliera;
Organizzazione e funzionamento degli ospedali;
Attrezzature ospedaliere;
Statistica ospedaliera;
Dietetica ospedaliera;
Formazione del personale ospedaliero;
Legislazione della assistenza ospedaliera.

Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche sono integrate da visite ad ambienti interessanti la specialità.

Art. 217. — Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi all'esame di diploma che consiste in una prova teorico-pratica con discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specialità. A coloro che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in Igiene e tecnica ospedaliera, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile

Art. 218. — Presso l'Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Neuropsichiatria infantile.

La scuola ha la durata di anni quattro. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione di questa Facoltà, riferite negli articoli da 81 a 97 dello statuto di questa Università.

Art. 219. — Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia e Fisiopatologia dalla nascita alla pubertà;
Genetica e Scienza costituzionale dello sviluppo.

2° *anno*:

Anatomia, Embriologia e Fisiologia del sistema nervoso;
Alimentazione del bambino.

3° *anno*:

Semeiotica e Clinica delle malattie del bambino;
Semeiotica e Clinica delle malattie nervose e mentali.

4° *anno*:

Psicologia e Psicopatologia dell'età evolutiva;
Clinica neurologica e psichiatrica infantile;
Psicoterapia e Psicopedagogia.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e prestare servizio in appositi reparti della clinica neuropsichiatrica e della clinica pediatrica, come medici interni con diritto a due mesi di vacanza ogni anno.

Il numero dei posti è fissato in dieci per ogni anno del corso.

Art. 220. — Alla fine dei quattro anni gli allievi, che hanno frequentato i corsi, saranno ammessi all'esame di diploma; consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla Neuropsichiatria infantile, in una prova orale e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in Neuropsichiatria infantile, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in Angiologia

Art. 221. — Presso l'Istituto di patologia chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in Angiologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in Angiologia.

La scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali, sono tutte quelle comprese negli articoli da 81 a 97 dello statuto dell'Università.

Il numero massimo di iscritti è di venticinque per ogni anno della scuola.

Art. 222. — Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia macro e microscopica e radiologica dello apparato vascolare;

Fisiologia della circolazione periferica;

Anatomia e fisiologia patologica delle alterazioni morbose dell'apparato vascolare;

Fisiopatologia della coagulazione e vascolopatie;

Semeiologia fisica e strumentale dell'apparato vascolare;

Le angiopatie in medicina;

Le angiopatie dei tegumenti.

2° *anno*:

Arteriopatie;

Flebopatie;

Lesioni dei piccoli vasi e linfopatie;

Terapia medica delle angiopatie;

Chirurgia vascolare.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto dell'Istituto di patologia chirurgica come medici interni, con diritto a due mesi di vacanza ogni anno.

Art. 223. — Alla fine del biennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla Angiologia, in una prova teorica e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in Angiologia valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio

Art. 224. — Presso l'Istituto di patologia medica è istituita la scuola di specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio. La scuola ha la durata di due anni, ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamenti, tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle comprese negli articoli da 81 a 97 dello statuto di questa Università. Il numero massimo di iscritti è di venticinque per ogni anno della scuola.

Art. 225. — Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

1) Citologia ematologica e anatomia normale e patologica del sangue e degli organi emopoietici;

2) Fisiologia ematologica;

3) Biochimica ematologica;

4) Basi biochimiche per l'indagine di laboratorio;

5) Fondamenti metodologici per analisi cliniche;

6) Fondamenti fisiopatologici per analisi cliniche.

2° *anno*:

1) Corso di clinica ematologica;

2) Applicazioni cliniche delle indagini di laboratorio.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche ed illustrazioni di casi clinici. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto dell'Istituto di patologia medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanza per ogni anno.

Art. 226. — Alla fine del biennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla Ematologia, in una prova orale teorica e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 febbraio 1960, n. 59.

Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 15, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869;

Visto l'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 8 gennaio 1959, n. 14;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, è stabilita in ragione dello 0,40 per cento della retribuzione imponibile.

Art. 2.

L'applicazione del contributo di cui trattasi, nella misura indicata nel precedente articolo, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 60.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Ozieri (Sassari).

N. 60. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ozieri in data 1° aprile 1902, integrato con tre dichiarazioni, una del 13 giugno e due del 21 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Ozieri (Sassari), e alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 61.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, Madre della B. M. V., in Bologna.

N. 61. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 30 novembre 1958, integrato con altro decreto del 17 maggio 1959 e con tre dichiarazioni rispettivamente del 2 maggio, 12-22 giugno 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, Madre della B. V. M., in Bologna, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Clio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1939, n. 503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1939, concernente l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1938, fra l'altro, della torpediniera « Clio »;

Considerato lo stato della unità suddetta e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La torpediniera « Clio » viene radiata, dal 31 ottobre 1959, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1960
Registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 191

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1960.

Disciplina sanitaria dell'alpeggio e della transumanza del bestiame ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Riconosciuta la necessità di adottare misure profilattiche per impedire che con lo spostamento degli animali per l'alpeggio e la transumanza possa diffondersi l'afta epizootica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il disposto dell'art. 44 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Gli animali bovini, ovini e caprini da spostare per l'alpeggio e la transumanza, anche nell'ambito dello stesso Comune, nonchè quelli già dimoranti nelle zone di pascolo montano, debbono essere sottoposti alla vaccinazione antiaftosa.

Allo stesso trattamento saranno anche sottoposte le greggi condotte al pascolo vagante nelle zone di monticazione.

La vaccinazione deve risultare eseguita da non oltre trenta e da non meno di dieci giorni prima della partenza degli animali dalla località di normale residenza invernale.

Art. 2.

Il veterinario comunale deve attestare l'avvenuta vaccinazione sul certificato d'origine e di sanità (mod. n. 7) o sul libretto per pascolo vagante (mod. n. 8) che sostituisce i detti certificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Quando la vaccinazione è stata eseguita da un veterinario libero esercente dovrà essere allegato alla domanda di trasferimento del bestiame (mod. n. 6) il certificato firmato dal veterinario che ha effettuato il trattamento, vistato dal sindaco. Da tale certificato devono risultare: la data in cui gli animali sono stati vaccinati, il numero degli animali trattati, il tipo di vaccino usato e la data di presentazione al veterinario comunale della prescritta « denuncia di trattamenti immunizzanti » (mod. n. 12).

Art. 3.

Dalla visita veterinaria nelle stazioni ferroviarie di arrivo o nelle località di destinazione, di cui all'art. 8 della ordinanza commissariale 30 dicembre 1952, sono esclusi gli animali destinati all'alpeggio e alla transumanza o di ritorno alle sedi invernali.

Art. 4.

I veterinari provinciali stabiliranno, con appositi decreti, le modalità da seguire in ogni Provincia ai fini della disciplina sanitaria di detti spostamenti di bestiame.

Con tale ordinanza si provvederà: *a)* alla istituzione dei posti di controllo sanitaro nelle località di transito obbligato, prevista dall'art. 42 del vigente regolamento di polizia veterinaria; *b)* alla eventuale nomina, ove occorra, di veterinari incaricati delle operazioni di vaccinazione o dei controlli sanitari sull'alpe; *c)* alla specificazione del tipo di vaccino antiaftoso da impiegare nelle diverse zone o località; *d)* alla determinazione di speciali tariffe di favore per l'applicazione dei trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle provincie della Sicilia e della Sardegna. Nel caso in cui particolari condizioni epizoologiche lo richiedano, i veterinari provinciali di dette regioni devono, con proprio decreto, rendere obbligatoria l'applicazione, totale o parziale, delle predette disposizioni.

Art. 6.

E' abrogata l'ordinanza di polizia veterinaria dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 28 giugno 1954.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 163 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Roma, addì 15 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 308, il comune di Civitanova Marche (Macerata) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(977)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 350, il comune di Galatone (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.350.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(976)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 356, il comune di Montefalco (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.620.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(978)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 355, il comune di Umbertide (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(979)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 353, il comune di Pergola (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(980)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 354, il comune di San Leo (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(981)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 351, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(982)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 312, il comune di Lustra (Salerno) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.930.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(983)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 300, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 975.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(984)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 301, il comune di Cortona (Arezzo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.550.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(985)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 302, il comune di Ariano Irpino (Avellino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(986)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 304, il comune di Forchia (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.710.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(987)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Casabianca.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze, in data 7 gennaio 1960, n. 198, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960, al registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 68, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno già espropriate dalla Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Casabianca, distinte, nel nuovo catasto terreni dei comuni di Torrazza Piemonte e Verolengo, come segue:

Comune di Torrazza Piemonte:

Foglio	Mapp	Qualità	Superficie Ha.
12	13	seminativo irriguo	0.46.12
12	14	Id.	0.29.40
12	292	Id.	0.52.44

Comune di Verolengo:

Foglio	Mapp.	Qualità	Superficie Ha.
18	4	seminativo irriguo	0.12.52
18	15	Id.	0.15.65
18	16	Id.	0.23.95
18	17	Id	0.22.75
18	18	Id.	0.28.70
18	20	Id.	0.14.43
18	21	Id.	0.16.17
18	58	Id.	0.01.50
18	64	seminativo arborato irriguo	0.12.95
18	65	seminativo irriguo	0.21.80
18	72	Id.	0.46.86
18	80	Id.	0.38.30
18	84-*a*	Id.	0.26.50
18	89	Id.	0.42.20
18	105	Id.	0.34.08
18	107	Id.	0.15.20
18	109	Id.	0.21.61
18	110	bosco ceduo	0.03.57
18	111	seminativo irriguo	0.18.55
18	114	Id.	0.08.12
18	115	Id.	0.32.03
18	117	Id.	0.21.06
18	121	Id	0.22.95
18	122	Id.	0.53.19
18	124	seminativo	0.17.92
18	137	seminativo irriguo	0.23.39
18	139	Id.	0.18.10
18	140	Id.	0.15.71
18	141	Id.	0.08.89
18	148	Id.	0.19.75
18	152	Id.	0.34.70
18	155	Id.	0.37.57
18	156	Id.	0.73.69
18	158	Id.	0.48.80
18	161	Id.	0.37.40
18	162	Id.	0.37.40
18	166	Id.	0.21.21
18	173	Id.	0.31.53
18	178	Id.	0.27.87
18	179	Id	0.44.91
18	181	Id.	0.12.73
18	182	Id.	0.22.60
18	184	Id.	0.13.40
18	185	Id.	0.19.61
18	193	Id.	0.12.43
18	215	Id.	0.18.53
18	217	Id.	0.29.13
18	220	Id.	0.90.56
18	226	Id.	0.15.75
18	227	Id.	0.19.17
18	229	Id.	0.19.17
18	230	Id.	0.34.70
18	231	Id.	0.21.20
18	232	Id.	0.21.36
18	234	Id.	0.39.14
18	239	Id.	0.18.52
18	246	Id.	4.51.90
18	247	bosco ceduo	0.03.62
18	256	seminativo irriguo	24.79.08
18	259	Id.	0.11.35
18	260	Id.	0.07.67
18	261	Id.	0.37.80
18	262	Id.	0.42.23
18	263	seminativo	0.04.10
18	264	seminativo irriguo	0.07.63
18	265	Id.	0.05.29
18	266	Id.	0.25.67
18	270	Id.	0.09.82
13	108	Id.	0.27.98
13	110	Id.	0.89.65
13	111	Id.	1.71.83
13	116	Id.	0.26.58
13	120	Id.	0.63.37
13	123	Id.	0.18.97
13	124	Id.	0.18.17
13	127	Id.	0.68.79
13	173	Id.	0.84.77
13	316	Id.	0.37.06
12	1	Id.	0.26.40
12	2	Id.	0.10.90
12	3	Id.	0.11.55
12	5	Id.	0.25.42
12	6	Id.	0.15.67
12	7	Id.	0.35.94
12	36	Id.	0.19.52
12	51	Id.	0.17.70
12	254	Id.	0.25.42

(1003)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 26 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,02	621 —	621,07	621,06	621,01	621,03	621,01	621 —	621 —	621 —
$ Can.	652,72	652,50	652,50	652,55	652,50	652,40	652,50	652,60	652,55	652,50
Fr. Sv.	143,10	143,18	143,18	143,175	143,15	143,16	143,14	143,16	143,16	143,16
Kr. D.	90 —	90 —	90 —	89,99	90 —	90,01	89,97	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	86,91	86,92	86,90	86,92	86,90	86,92	86,90	86,90	86,92	86,90
Kr. Sv.	120 —	120 —	119,98	120,01	119,95	119,99	119,98	120 —	120 —	120 —
Fol.	164,73	164,75	164,74	164,755	164,70	164,74	164,73	164,73	164,74	164,75
Fr. B.	12,45	12,455	12,4575	12,457	12,45125	12,46	12,45625	12,45	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,53	126,51	126,545	126,54	126,55	126,53	126,515	126,53	126,53	126,53
Lst.	1741,25	1741,30	1741,25	1741,275	1741 —	1740,90	1741,25	1741,40	1741,45	1741,25
Dm. occ.	148,94	148,92	148,935	148,945	148,92	148,94	148,935	148,92	148,93	148,93
Scell. Austr.	23,89	23,90	23,895	23,8975	23,87	23,90	23,8975	23,88	23,89	23,895

Media dei titoli del 26 febbraio 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,225
Id. 3,50 % 1902	72,25
Id. 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1960

1 Dollaro USA	621,035
1 Dollaro canadese	652,525
1 Franco svizzero	143,157
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	119,995
1 Fiorino olandese	164,742
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,527
1 Lira sterlina	1741,262
1 Marco germanico	148,94
1 Scellino austriaco	23,897

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 novembre 1959 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1960 registro n. 53 Esercito, foglio n. 379

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto Presidenziale 29 novembre 1954 (601), registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1954, registro n. 53 Esercito, foglio n. 138 (Bollettino ufficiale 1955, disp. 6, pag. 724):

CALABRESE Filippo di Salvatore e di Gravina Giulia, da Napoli, classe 1911, tenente di artiglieria di complemento, Comando divisione fanteria « Vicenza », (*alla memoria*). — La medaglia d'argento al valor militare concessa con il succitato decreto deve intendersi concessa a « vivente » anzichè « alla memoria ». La motivazione viene rettificata nel modo che segue: Ufficiale addetto ad un Comando di divisione, nel corso di un lungo difficile ripiegamento effettuato attraverso zone già controllate dal nemico, si prodigava con esemplare coraggio ed iniziativa per mantenere il collegamento con i reparti dipendenti. Informato che una colonna aveva deviato dall'itinerario fissatole, riusciva a rintracciarla ed a ricondurla sul campo di battaglia. Scontratosi, mentre procedeva alla testa della colonna stessa, con formazioni corazzate nemiche, le impegnava audacemente finchè veniva sopraffatto. — Warwarowka (Russia), 21-24 gennaio 1943.

Regio decreto 22 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1939, registro n. 38 Guerra, foglio n. 324 (Bollettino ufficiale 1939, disp. 69, pag. 7019):

DE PASCALIS Antonio Giuseppe di Salvatore e di Stefani Maria, da Neviano (Lecce), caporal maggiore 47° reggimento fanteria. — Rettifica: DE PASCALI Giuseppe di Salvatore e di Stifani Lucia, classe 1912, ecc.

Regio decreto 7 settembre 1919 (Bollettino ufficiale 1919, disp. 83, pag. 5262):

MASSI Andrea, da Verolavecchia (Brescia), caporale 633ª compagnia mitraglieri numero matricola 3496. — Rettifica: MAFFI Andrea Carlo, classe 1896, ecc.

Regio decreto 4 luglio 1920 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 57, pag. 3005):

ROSSI Camillo, da Marsiglia (Esercito francese), sergente Corpo aeronautico 9ª squadriglia aeroplani, n. 25346 matricola. — Rettifica: ROSSI Bernardo Luigi Camillo di Antonio, nato a Marsiglia (Francia) il 18 luglio 1893, iscritto nel comune di Sanremo - Delegazione di Coldirodi, ecc.

Decreto 29 luglio 1949 (281), registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1949, registro n. 27 Esercito, foglio n. 206 (Bollettino ufficiale 1949, disp. 17, pag. 2931):

TEDESCHI Ernesto di Francesco e di Sanseverino Candida, da Napoli, classe 1906, maggiore in s. p. e., 79° reggimento fanteria (*alla memoria*). — La medaglia d'argento al valor militare concessa con il succitato decreto deve ritenersi « a disperso » e non « alla memoria ». Inoltre la motivazione della predetta decorazione viene rettificata nel modo che segue: Comandante di un tormentato settore reggimentale, durante successive aspre azioni nemiche, si prodigava

instancabilmente per alimentare la tenace difesa ad oltranza, intervenendo spesso personalmente alla testa della compagnia di rincalzo dando costante fulgido esempio di intelligente spirito combattivo, elevato senso di abnegazione ed assoluto sprezzo del pericolo. Decimato, a corto di munizioni, iniziato per ordine superiore un difficile ripiegamento, si batteva eroicamente. Ferito, nel disperato tentativo di arginare l'incalzante aggressività nemica, non desisteva dalla impari lotta e la protraeva con indomito vigore finchè rimaneva disperso. — Fronte russo, dicembre 1942.

Decreto 15 aprile 1947 (178), registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1947, registro n. 11 Esercito, foglio n. 89 (Bollettino ufficiale 1947, disp. 18, pag. 1752):

TRUINI Ferdinando fu Antonio e di Pieroni Giuseppina, da Roma, tenente medico, 348 O. C. del XVIII C. A. reggimento « Garibaldi ». — La motivazione della medaglia di bronzo al valor militare concessa con il succitato decreto viene così rettificata: Durante un violento attacco di preponderanti forze nemiche, dopo essersi prodigato per recuperare feriti e materiale sanitario, destando incondizionata ammirazione nei compagni di lotta, iniziava e portava a termine con coraggiosa serenità, pur sotto il fuoco nemico, grave atto operatorio su di un ferito, altrimenti condannato a sicura morte, riuscendo poi a portarlo in salvo. Esempio di nobilissimo e sereno attaccamento al dovere. — M. Vitoro (Bosnia), 28 maggio 1944

Decreto Presidenziale 3 maggio 1950 (307), registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1950, registro n. 18 Esercito, foglio n. 106 (Bollettino ufficiale 1950, disp. 13, pag. 1679):

VIDUSSONI Alfredo fu Fioravante e fu Beotto Celestina, da Verzegnis (Udine), classe 1909, sergente, 8° alpini « Julia » battaglione « Tolmezzo ». — Rettifica: VIDUSSONI Antonio Alfredo fu Benedetto Fioravante e di Deotto Celestina, nato a Virovetica (Croazia), classe 1909, inscritto nel comune di Verzegnis (Udine), ecc.

Decreto Presidenziale 4 febbraio 1955 (594), registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1955, registro n. 12 Esercito, foglio n. 33 (Bollettino ufficiale 1955, disp. 18, pag. 2199):

VIDUSSONI Antonio Alfredo fu Benedetto e fu Beotto Celestina, da Virovetica (Croazia), classe 1909, alpino 8° alpini, battaglione « Tolmezzo ». — Rettifica: VIDUSSONI Antonio Alfredo fu Benedetto Fioravante e di Deotto Celestina, nato a Virovetica (Croazia), classe 1909, inscritto nel comune di Verzegnis (Udine), sergente 8° alpini, ecc.

(990)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento);

Dispone:

Il rag. Calogero Veneziano, nato a Sciacca il 12 febbraio 1918, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca (Agrigento), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(996)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « Castrenze Di Bella » di Montelepre, con sede in Montelepre (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno « Castrenze Di Bella » di Montelepre (Palermo);

Dispone:

L'avv. Benedetto Mannino è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « Castrenze Di Bella » di Montelepre, con sede in Montelepre (Palermo), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(997)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Dispone:

Il sig. Cesare Adobati è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara) in sostituzione del sig. Carlo Ravotti dimissionario ed il sig. Luigi Battaglia è nominato vice presidente dello stesso Monte in sostituzione del predetto sig. Cesare Adobati, nominato presidente.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(1002)

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Luigi Borrodde fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonarcado (Cagliari).
2. Il signor Gianuario Stacca di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stintino (Sassari).
3. Il signor Antonio Maria Cabras di Giuliano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario in Bessude (Sassari).
4. L'avv. Gavino Isoni fu Agostino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monti (Sassari).
5. Il signor Antioco Brenau fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari).
6. Il signor Pancrazio Columbanu fu Simone è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arzachena (Sassari).
7. Il signor Nicolò Pisciottu fu Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palau (Sassari).
8. Il signor Gavino Michele Biddau fu Baingio Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Martis (Sassari).
9. Il signor Giov. Vittorio Porcu fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari).
10. Il signor Giovanni Tedde Ledda fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro).
11. Il signor Ernesto Perra fu Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burcei (Cagliari).
12. Il signor Cesare Milan fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arborea (Cagliari).
13. Il signor Fausto Piras fu Giovan Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Zerfaliu (Cagliari).
14. Il signor Isidoro Sanna fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari).
15. Il signor Antonio Corda Fenu fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro).
16. Il dott. Salvatore Meloni di Peppino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Zeddiani (Cagliari).
17. Il signor Pietro Mameli fu Efisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Quartucciu (Cagliari).
18. Il signor Felice Vacca fu Efisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussaramanna (Cagliari).
19. Il signor Giuseppino Murgia fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barrali (Cagliari).
20. Il signor Salvatore Orrù fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tortolì (Nuoro).
21. Il signor Antonio Spiga fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurallao (Nuoro).
22. Il signor Francesco Sabino di Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari).
23. Il signor Paolo Asara fu Gavino Agostino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il direttore generale: CARLI

(1024)

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il signor Michele Di Conza fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia).
2. Il signor Leonardo Pugliese fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laterza (Taranto).
3. Il signor Gaetano Petrucci fu Enrico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Paolo Civitate (Foggia).
4. Il signor Francesco Spinosi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).
5. Il signor Lorenzo Stigliani di Angelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il direttore generale: CARLI

(1025)

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il signor Nicola Antonelli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno).
2. Il cav. Francesco Malvetani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il direttore generale: CARLI

(1026)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 27 maggio 1935, n. 966/R/Gab., con cui al sig. Wilhelm Giovanni, nato ad Hall il 5 novembre 1872 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Guglielmi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 settembre 1959 dal sig. Guglielmi Antonio, figlio del predetto, in atto residente a Prato allo Stelvio;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano, del 27 maggio 1935, n. 966/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Guglielmi Antonio, nato a Prato allo Stelvio il 13 dicembre 1926 e residente a Prato allo Stelvio, viene ripristinato nella forma tedesca di Wilhelm.

Il sindaco del comune di Prato allo Stelvio provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 febbraio 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(766)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 febbraio 1960), il Bollettino n. 3 della provincia di Catanzaro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 19 dicembre 1957 per la mano d'opera addetta alla raccolta e alla lavorazione delle olive annata 1957-1958.

2. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 21 novembre 1958 per la mano d'opera addetta alla raccolta e alla lavorazione delle olive per l'annata 1958-1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1044)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1960), il Bollettino n. 4 della provincia di Catanzaro contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro 2 ottobre 1950 per gli impiegati di aziende agricole della provincia di Catanzaro, integrativo del contratto nazionale di lavoro 19 luglio 1949.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1045)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 febbraio 1960), il Bollettino n. 2 della provincia di Pescara contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia ed affini del 13 settembre 1957, stipulato il 14 settembre 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1046)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 febbraio 1960), il Bollettino n. 1 della provincia di Cosenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 1° ottobre 1959 per gli addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Cosenza.

2. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 18 luglio 1959 per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura della provincia di Cosenza.

3. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 1° ottobre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie della provincia di Cosenza, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.

4. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 30 aprile 1959 per gli operai dipendenti dalle industrie produttrici della carta e cartone della provincia di Cosenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1047)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 febbraio 1960), il Bollettino n. 31 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto normativo di lavoro del 23 dicembre 1948 per i dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1048)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 febbraio 1960), il Bollettino n. 2 della provincia di Ragusa, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale 2 aprile 1958 per gli operai addetti all'industria edile nella provincia di Ragusa, integrativo del contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 13 settembre 1957.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1049)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, riguardante l'organico della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 227, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di perito industriale - Sezione chimica;

II) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni di età nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art. 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei delle categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, o nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministero.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) la lingua straniera prescelta per la prova orale (francese, inglese o tedesca).

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticata dal notaio, di perito industriale - Sezione chimica, richiesto per partecipare al concorso.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

b) il certificato del preside dell'Istituto tecnico industriale presso cui il candidato ha conseguito il titolo di studio indicante i punti riportati negli esami delle singole materie, ove non risultino dal titolo di cui alla precedente lettera a);

c) tutti gli altri titoli e certificati di servizio che si ritiene opportuno presentare (tra questi saranno tenuti in particolare considerazione quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi attinenti al vetro).

Art. 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla

legge 9 agosto 1954, n. 654, ed i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, di cui alla legge 5 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa Orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 654, gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto per causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100;

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 8, punto 7), del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio — Direzione generale affari generali — Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data di notifica della comunicazione di invito che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi medico sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla *Direzione generale del Corpo degli equipaggi della* Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competente per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo:

7) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n. 5) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5) e 6) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia con la indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'Ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) ed *r*) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia chimica.

Prova pratica:

saggi di analisi quantitativa inorganica.

Prove orali:

a) interrogazioni relative ad argomenti di tecnologia chimica applicata al vetro e ai silicati;

b) discussione sui risultati della prova pratica;

c) traduzione riassuntiva dal francese o inglese o tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti tecnici.

I candidati dispongono per la prova scritta e pratica di 6 ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

da due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

La Commissione procederà prima delle prove scritta e pratica, all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verra affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di aumeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1957, n. 686.

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso, e quella dei dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice perito analista in esperimento con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

Il vincitore che allo scadere dell'esperimento non consegue la nomina a stabile è dispensato dal servizio, udito il Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di esperimento.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 269

(349)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso al posto di direttore del civico macello del comune di Benevento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 379 dell'11 marzo 1959, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del civico macello del comune di Benevento;

Visti i decreti n. 379-*bis* del 10 settembre 1959, e n. 34 del 7 gennaio 1960, concernente l'ammissione al concorso degli aspiranti;

Visti i verbali della graduatoria compilati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Cuoco Pasquale . . . . punti 144,69
2. Tallarico Francesco . . . . . . » 132,50
3. Spinelli Giampiero . . . . » 127,04
4. Contini Ugo . . . . » 126,25
5. Mastrangelo Paolo . . . . » 126 —
6. Persechini Angelo . . . . » 123,50
7. Pacini Giulio . . . . » 121,67
8. Ferrazza Augusto . . . . » 118,34
9. Sanchini Alessandro . . . . . . » 117,22
10. De Filippis Giuseppe . . . . . . » 117,16

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Benevento, addì 5 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: PEZZA

(800)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.